

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE "CONCA DEL SOLE", DEL PUBBLICO ESERCIZIO E DEI SERVIZI ANNESSI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CAPITOLATO DI APPALTO.

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE "CONCA DEL SOLE" DI VIDICIATICO

art. 1 – Oggetto

Oggetto dell'appalto è la concessione in locazione della piscina comunale sita in Vidiciatico e dell'area esterna di parcheggio come evidenziato nella planimetria allegata lett. A). Tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto e dell'area esterna sono a carico del concessionario, tra di essi si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

1. gestione tecnico-amministrativa, sorveglianza e custodia sulle strutture, sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la relativa manutenzione ordinaria;
2. conduzione e gestione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici;
3. controllo periodico della conformità della qualità delle acque di balneazione rispetto alle specifiche normative sanitarie;
4. manutenzione e pulizia ordinaria dell'impianto natatorio e delle altre pertinenze. Interventi da attuare con continuità al fine di conservare la piscina e l'intero complesso dato in concessione nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti ed il decoro dell'intera area;
5. manutenzione periodica delle aree verdi (sfalcio erba, potatura piante, irrigazione, ecc.);
6. manutenzione periodica e pulizia dei parcheggi esterni all'impianto indicati nell'allegata planimetria;
7. intestazione e pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti;
8. sorveglianza, custodia e messa in sicurezza dell'impianto natatorio e dell'impianto tecnologico durante il periodo di chiusura dell'impianto stesso;
9. manutenzione delle opere di presa e di conduzione dell'acqua che alimenta la vasca.

Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese necessarie per l'arredo della piscina (sdrai, ombrelloni, ecc.) dell'area verde (giochi, attrezzature sportive, ecc.) e del bar (banco bar, frigoriferi, attrezzature per la cucina, ecc.).

Art. 2 – Durata

La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza della concessione il Comune si riserva di procedere, nell'esercizio della propria discrezionalità, ad un eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 44 della legge 724/1994 che dovrà essere comunicata al gestore entro tre mesi dalla scadenza del contratto. E' vietato il tacito rinnovo.

Art. 3 – Apertura

Il concessionario dovrà garantire come apertura minima al pubblico dell'impianto il periodo compreso fra il 15 giugno e la prima domenica di settembre di ciascun anno.

Art. 4 – Corrispettivo a base d'asta

Il canone annuo per la gestione dell'impianto posto a base di gara è fissato in € 15.000,00 IVA esclusa. Detto importo si intende complessivamente remunerativo per l'utilizzo dell'impianto dato in concessione e dovrà essere corrisposto dal concessionario secondo le modalità indicate al successivo art. 16.

Art. 5 – Attrezzature e arredi

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sprovvisto degli arredi e delle attrezzature, condizione della quale i partecipanti alla gara dovranno dichiarare di essere a perfetta conoscenza. Il concessionario provvederà a proprie spese a dotarsi entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara di tutte le attrezzature e degli arredi necessari al funzionamento dell'impianto natatorio indicati nell'allegato lett. b), nonché delle attrezzature e degli arredi dell'area verde e del bar che verranno indicati nel piano gestionale di cui all'art.8.

Alla data della scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere alla rimozione di tutte le attrezzature e degli arredi dallo stesso collocati nell'impianto.

Art. 6 – Riscaldamento dell'acqua

Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire il riscaldamento dell'acqua della vasca natatoria assicurando, durante tutto il periodo di apertura dell'impianto per una temperatura dell'acqua compresa fra i 23 ed i 26 gradi.

Art. 7 – Spese di pubblicazione

Come disposto dall'art. 34 comma 35 della L. 221 del 17/12/2012 le spese per la pubblicazione del bando di gara ai sensi del parere Anac n°136/2017 sono rimborsate alla stazione appaltante dal concessionario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 8 - Modalità di conferimento dell'appalto.

La scelta del contraente verrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs 50/2016), da valutare sulla base dei seguenti criteri:

| | | |
|---|---------------------------|----------|
| ✎ | Piano gestionale | punti 50 |
| ✎ | Piano di riqualificazione | punti 20 |
| ✎ | Offerta economica | punti 30 |

Piano gestionale – massimo punti 50

Sono valutabili i seguenti parametri di valutazione ad insindacabile giudizio della Commissione:

1. esperienza acquisita nella gestione di impianti natatori nel periodo 2014–2019 - massimo punti 10;
2. programma di utilizzo dell'impianto con piano di promozione dello stesso, orari di funzionamento della piscina, programma eventuali eventi e/o iniziative promozionali, servizi aggiuntivi agli utenti, progetti ed attrezzature per favorire l'accesso e la fruizione da parte dei disabili, ecc. - massimo punti 10;
3. Indicazione del tipo e delle quantità delle attrezzature necessarie all'arredo dell'area verde (giochi, zone relax, attrezzature sportive, ecc) che il gestore si impegna a mettere a disposizione entro il termine di tre mesi dall'aggiudicazione della gara - massimo punti 15,
4. Indicazione del tipo e delle quantità delle attrezzature necessarie all'arredo del bar (Banco, frigo bar, attrezzature per la cucina, ecc) che il gestore si impegna a mettere a disposizione entro il termine di tre mesi dall'aggiudicazione della gara - massimo punti 15

Piano di riqualificazione – massimo punti 20

I partecipanti dovranno presentare un apposito progetto di riqualificazione e di utilizzo dell'area verde che dovrà prevedere la creazione di una nuova struttura dedicata ai bambini (parco giochi attrezzato, parco acquatico, o similari) ovvero della ristrutturazione dell'esistente.

In relazione all'intervento proposto gli interessati dovranno presentare un progetto di massima, corredato da una relazione e un elaborato grafico firmato da un tecnico abilitato. Successivamente all'aggiudicazione gli interventi previsti dovranno ottenere le prescritte autorizzazioni. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti entro diciotto mesi dall'aggiudicazione della gara.

Tutte le opere realizzate dal concessionario sull'impianto diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.

Offerta economica - massimo punti 30

Il Canone minimo annuo da corrispondere per l'affidamento della gestione è di € 15.000,00 (quindicimila/00). Il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato all'offerta economica più elevata. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente formula:

$$X = CO \times 30 : CM$$

X = punteggio da attribuire al concorrente

CO= corrispettivo offerto dal concorrente

CM = corrispettivo più alto

Art. 9 - Commissione aggiudicatrice.

La commissione di gara sarà nominata con provvedimento del responsabile del servizio competente alla gestione della gara.

Art. 10 - Sopralluogo.

E' obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la sede in cui dovrà eseguirsi il servizio, previo appuntamento da fissare con il funzionario referente o suo sostituto che rilascerà apposita attestazione da allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da loro incaricato munito di delega. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo ovvero dall'impresa alla quale verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese.

Art. 11 - Oneri, obblighi e responsabilità.

1. Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato.

2. Al fine della conduzione tecnica dell'impianto il concessionario è tenuto al rispetto degli adempimenti previsti nel piano di conduzione tecnica della struttura, depositato presso l'ufficio tecnico comunale.

3. Per l'esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti e delle attrezzature ricreative il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro. Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o pretese di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dall'inosservanza da parte del concessionario e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.

4. E' facoltà del concessionario formulare proposte innovative e migliorative relativamente all'organizzazione generale dei servizi in atto ed alle relative attrezzature.

5. In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere del contratto tutto dovrà essere riconsegnato al Comune medesimo in perfetta efficienza, come da verbale di inventario salvo il deterioramento normale d'uso, con facoltà del Comune di Lizzano in Belvedere di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza del concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

Art. 12 - Norme per l'utilizzo dell'impianto.

L'utilizzo della piscina dovrà avvenire secondo le modalità indicate nei documenti prodotti in sede di gara ed alle norme di legge in materia. Eventuali accordi con soggetti terzi che implicino a

qualsiasi titolo l'utilizzo dell'impianto o di parti di esso dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Bar

La concessione comprende anche l'uso dei locali da utilizzare come esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, relativamente ai quali il concessionario si impegna ad attivare il servizio per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico della piscina. La conduzione dovrà essere svolta da persona in possesso dei requisiti professionali di legge.

All'interno del bar, e più in generale dell'intera area data in concessione, è vietato installare giochi d'azzardo.

Art. 14 - Spese di gestione e manutenzione degli impianti e attrezzature.

Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria, così come previsto dall'art. 1609 del Codice Civile, comprese quelle per la fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, (a tal fine il concessionario è tenuta ad intestare a suo nome le relative utenze) e le spese relative alla pulizia degli impianti, nonché quelle per i materiali di consumo di qualsiasi genere, compresi quelli per il trattamento dell'acqua di balneazione, lo sfalcio del verde e la manutenzione ordinaria di tutto quanto concerne la sala macchine.

Sono invece a carico del Comune le spese che, secondo la comune accezione, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine il concessionario dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta presa conoscenza.

Art. 15 - Varianti, addizioni e miglioramenti.

E' facoltà del concessionario proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione. Nessuna variante, addizione o miglioramento, comunque, potranno essere realizzati senza preventiva autorizzazione del Comune, anche qualora non comportino oneri per l'amministrazione comunale. Eventuali ulteriori interventi strutturali, intesi come interventi di rilevante portata alle strutture ed apparecchiature, saranno oggetto di ulteriori accordi con l'Amministrazione comunale.

Il concessionario potrà provvedere a sue spese all'integrazione delle attrezzature degli arredi e degli impianti oltre a quelle indicate nell'art.5.

Tutte le opere realizzate dal concessionario sull'impianto diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.

Art. 16 - Canone.

Il concessionario verserà al Comune di Lizzano in Belvedere un canone annuo in due rate per ogni anno di durata della concessione. La prima rata entro il 30 aprile pari al 30 per cento del canone offerto e la seconda entro il 30 settembre a saldo dell'importo rimanente.

Nel caso di ritardato pagamento del canone verranno applicati gli interessi di mora; il ritardo nel pagamento superiore a 4 mesi comporterà la risoluzione automatica del contratto.

Per il primo anno la prima rata sarà versata entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 settembre.

Art. 17 - Tariffe

Le tariffe in vigore al momento della gara sono quelle indicate nell'allegato Lettera b). Ogni modifica dovrà essere richiesta al Comune e approvata dalla Giunta Comunale. In ogni caso il concessionario dovrà garantire agevolazioni in favore di bambini, anziani, portatori di handicap e di tutti i soggetti a carico dei servizi sociali.

Il concessionario dovrà prevedere altresì un abbonamento stagionale a prezzo agevolato per tutti i residenti del comune di Lizzano in Belvedere.

Art. 18 - Decreto Legislativo 81/08.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

Art. 19 – Obblighi del concessionario

Il concessionario secondo quanto previsto nel presente capitolato è obbligato a:

- ⇒ garantire un'apertura minima dell'impianto nel periodo 15 giugno – prima domenica di settembre;
- ⇒ dotarsi delle attrezzature obbligatorie indicate nell'art. 5 entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara;
- ⇒ dotarsi delle attrezzature per l'arredo dell'area verde indicate nel piano gestionale entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara;
- ⇒ dotarsi delle attrezzature necessarie per l'arredo del bar indicate nel piano gestionale entro tre mesi dall'aggiudicazione della gara;
- ⇒ realizzare gli interventi indicati nei documenti prodotti in sede di gara entro diciotto mesi dall'aggiudicazione;
- ⇒ garantire agevolazioni in favore di bambini che per motivi familiari sono in carico al Servizio Sociale, in accordo e segnalazione dello stesso;
- ⇒ prevedere tariffe agevolate in favore di bambini, anziani, portatori di handicap;
- ⇒ prevedere un abbonamento a prezzo agevolato per tutti i residenti nel comune di Lizzano in Belvedere;
- ⇒ accollarsi le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione di sala infermeria).

Art. 20 - Responsabilità e assicurazione.

Il concessionario risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività che formano oggetto della concessione, tenendo al riguardo sollevata l'amministrazione - nonché gli amministratori, il personale dipendente e i collaboratori del medesimo – da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi o dei prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati per l'esecuzione della concessione.

A tal fine, in ogni caso, prima dell'inizio del servizio, il concessionario è tenuto a presentare all'amministrazione:

una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intera durata del servizio e derivanti dal complesso delle attività oggetto della concessione, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari, accessorie e conseguenti, rispetto a quelle principali e prevalenti.

Nell'anzidetta assicurazione devono risultare qualificati come Assicurati:

il Concessionario - e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo - nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge e, in ogni caso, qualsiasi soggetto partecipante alle attività che formano parte del servizio oggetto di concessione.

L'assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni estensive della garanzia:

- estensione per i danni a cose da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni causati da non dipendenti della cui opera si avvalga il concessionario;
- estensione per i danni subiti da non dipendenti;
- estensione per i danni alle cose in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- preparazione e smercio di cibi e bevande;
- estensione per i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi in genere;
- responsabilità civile personale dei soci, dei dipendenti e collaboratori in genere nonché di ogni altro soggetto della cui opera il Concessionario si avvalga per la gestione del servizio;
- estensione del novero dei terzi alla tutte le persone fisiche e giuridiche, esclusi unicamente:
 - a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore delegato del Concessionario (nonché dell'impresa mandataria e della/e mandante/i in caso di RTI);
 - b) le persone per le quali trovi applicazione la Sezione RCO di seguito indicata, limitatamente agli infortuni da queste sofferti in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività

che formano oggetto dell'attività oggetto di concessione. La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (c.d. RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione dell'attività oggetto di concessione.

La menzionata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

Sezione RCT

- €. 5.000.000,00 (Cinquemilioni) complessivamente per sinistro, con i limiti di;
- €. 5.000.000,00 (Cinquemilioni) per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;
- €. 5.000.000,00 (Cinquemilioni) per danni a cose.

Sezione RCO

- €. 5.000.000,00 (Cinquemilioni) complessivamente per sinistro, col limite di;
- €. 3.000.000,00 (Tremilioni) per prestatore d'opera che abbia subito danni per morte o lesioni;

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative dovranno essere documentate con deposito delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre copie dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - delle sopra richiamate coperture assicurativa.

Art. 21 - Consegna.

L'inizio dell'attività avverrà previa redazione del verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature e arredi. Tale verbale, in duplice esemplare, verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il concessionario e il capo dell'ufficio tecnico comunale.

L'impianto verrà consegnato nello stato di fatto, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

Art. 22 - Controlli.

Il Comune si riserva il più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire. La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

Art. 23 - Risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto all'art.16 nel caso di mancato pagamento del canone oltre quattro mesi, è facoltà inderogabile ed insindacabile del Comune di Lizzano in Belvedere, addivenire alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità specificate al successivo comma 2, qualora il concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi ed oneri di cui al presente capitolato.

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con

incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- 1) mancato rispetto del termine di tre mesi dall'aggiudicazione della gara per la fornitura delle attrezzature indicate nel piano gestionale per l'arredo del bar;
- 2) mancato rispetto del termine di tre mesi dall'aggiudicazione della gara per la fornitura per l'arredo dell'area verde;
- 3) mancato rispetto del termine di diciotto mesi dall'aggiudicazione della gara per la realizzazione o ristrutturazione dell'area verde nel rispetto a quanto indicato nel progetto presentato in sede di gara
- 4) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- 5) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- 6) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- 7) mancato rispetto degli obblighi assicurativi verso terzi e danni indicati nell'art. 20;
- 8) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- 9) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- 10) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- 11) fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- 12) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Art. 24 - Divieto di cessione e di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto nel punto seguente è vietato sub-concedere a terzi la gestione del servizio oggetto dell'appalto, a pena di risoluzione immediata del contratto.

E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub-concedere unicamente la gestione del bar-ristorante.

Il gestore e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi alla gestione dei suddetti servizi. Prima dell'attivazione della sub-concessione il concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub-concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione della Giunta Comunale anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub-concessionario dei divieti previsti dalla legge 159/2011.

Art. 25 - Abbandono o sospensione del servizio.

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere abbandonato o sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo causa di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà surrogarsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio. L'impianto viene consegnato agibile da parte di pubblico ed utenti, come indicato nel verbale di agibilità. Qualora l'impianto risulti inagibile per più di dieci giorni per cause indipendenti dal Concessionario, lo stesso avrà facoltà di richiedere, per il maggior periodo, la rifusione dei reali costi documentabili che lo stesso avrà sostenuto o sarà tenuto a sostenere e dei mancati introiti.

Art. 26 - Cauzione provvisoria e definitiva.

Per partecipare alla gara, a garanzia, del regolare adempimento delle obbligazioni, il concorrente dovrà costituire apposita cauzione provvisoria di importo pari al 2 % (due per cento) dell'importo posto a base di gara;

A garanzia degli obblighi ed impegni assunti col presente contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale di cui all'art.103 del D. Lgs.

n.50/2016 mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di primaria compagnia.

Il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte dal Comune per ogni ipotesi di inadempienza da parte del concessionario degli impegni ed oneri contenuti nel presente. Tale deposito verrà restituito al termine della concessione su certificazione di regolare consegna che il competente ufficio Tecnico Comunale rilascerà, previa redazione in contraddittorio del verbale sullo stato degli impianti, attrezzature e materiali diversi, e comunque dopo rimossa ogni eventuale vertenza e contestazione.

In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere della concessione tutto dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza, salvo il deterioramento normale per l'uso, mentre gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza, dovranno essere senz'altro reintegrati dal concessionario con facoltà del Comune di Lizzano in Belvedere di rivalersi sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Art. 27 - Spese contrattuali.

Qualsiasi spesa inerente il contratto sarà a completo carico del concessionario.

Art. 28 - Inadempienze e penalità

Ove si verificano inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno applicate dal Comune, in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, delle penalità minime così individuate:

- ↳ € 250,00 ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati del Committente ad eseguire i controlli di conformità;
- ↳ € 500, 00 per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche igienico-ambientali;
- ↳ € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia;
- ↳ € 300,00 per mancata consegna ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dal Committente della documentazione inerente alla messa in atto del sistema HCCP;

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell'arco della durata del servizio, il Committente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, nel seguente modo: maggiorazione più 25% alla seconda infrazione, maggiorazione del 50% alla terza, decadenza del contratto alla quarta.

Art. 29 – Norme antimafia

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia in corso in divieto, sospensione o decadenza, come previsto dalla vigente legislazione antimafia.

Art. 30- Oneri fiscali

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del servizio.

Art. 31 - Controversie

Per eventuali controversie inerenti il contratto è competente il Giudice Ordinario, mentre per eventuali controversie inerenti il bando e la procedura di aggiudicazione è competente il TAR dell'Emilia-Romagna.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al C.C., nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto del servizio.

Art. 33 - Trattamento dei dati

Si informa, ai sensi del Reg Cee 679/2016, che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura in economia per l'aggiudicazione del servizio e per l'eventuale stipula del successivo contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento della predetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Area 2 Servizi Amministrativi e degli Affari Generali NR. 20 DEL 06/03/2020

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lizzano in Belvedere.

Responsabile unico del procedimento: Claudio Poli.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Comune di Lizzano in Belvedere che si occuperanno della procedura in questione.

Art. 34 - Altre informazioni

La Commissione si riserva di richiedere la documentazione a comprova delle dichiarazioni di offerta e pregiudizialmente al contratto. Delle dichiarazioni richieste può, in alternativa, essere fornita certificazione, purché valida, come previsto dalla vigente normativa.

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE "CONCA DEL SOLE" DI VIDICIATICO

Allegato a)

ATTREZZATURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO:

| | |
|---|----------------|
| Sedie a sdraio / lettini | n. 450 |
| Ombrelloni | n. 100 |
| Porta ombrelloni | n. 100 |
| Tavolini per lettino | n. 100 |
| Bidoni per la raccolta differenziata (vetro/carta/plastica/indifferenziata) | n. 20 per tipo |
| Trampolini | n. 1 |
| Trampolini /scivoli per bambini | n. 1 |

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA
PISCINA COMUNALE "CONCA DEL SOLE" DI VIDICIATICO

Allegato b)

LISTINO PREZZI 2020

| | |
|--|---|
| INGRESSO GIORNALIERO ADULTI | € 9,00 |
| INGRESSO GIORNALIERO RAGAZZI DAI 5 AGLI 11 ANNI | € 6,00 |
| INGRESSO BAMBINI SOTTO 1,10 MT DI ALTEZZA | GRATUITO |
| INGRESSO POMERIDIANO ADULTI (DALLE ORE 14,30) | € 6,00 |
| INGRESSO POMERIDIANO RAGAZZI DAI 5 AGLI 11 ANNI | € 4,00 |
| 5 INGRESSI NON CONSECUTIVI ADULTI | € 40,00 |
| 5 INGRESSI NON CONSECUTIVI RAGAZZI DAI 5 AGLI 11 ANNI | € 27,00 |
| ABBONAMENTO ADULTI NON RESIDENTI | € 150 (ENTRO IL 30/6) € 170 (DOPO IL 30/6) |
| ABBONAMENTO RAGAZZI NON RESIDENTI DAI 5 AGLI 11 ANNI | € 90,00 (ENTRO IL 30/6) € 100,00 (DOPO IL 30/6) |
| ABBONAMENTO ADULTI RESIDENTI | € 120,00 (ENTRO IL 30/6) € 130,00 (DOPO IL 30/6) |
| ABBONAMENTO RAGAZZI RESIDENTI DAI 5 AGLI 11 ANNI | € 70,00 (ENTRO IL 30/6) € 80,00 (DOPO IL 30/6) |
| LETTINI | € 3,00 |